SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA ———

N. 1180

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(AMATO)

e dal Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali

(BARATTA)

di concerto col Ministro del tesoro (BARUCCI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GUARINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA

Onorevoli Senatori. – Le innovazioni legislative introdotte in materia di privatizzazioni hanno profondamente mutato il quadro di riferimento giuridico-istituzionale delle partecipazioni statali.

La trasformazione in società per azioni dell'IRI e dell'ENI, il loro conseguente integrale assoggettamento alla disciplina del diritto privato, anche in vista di più ampie forme di privatizzazione, e la messa in liquidazione dell'EFIM hanno comportato una diversa distribuzione delle relative competenze ministeriali, in consonanza con l'accresciuta valenza riconosciuta agli aspetti economico-finanziari ed industriali del settore.

In questo quadro è dunque sostanzialmente venuta meno la funzione del Ministero delle partecipazioni statali, già rispondente ad un assetto delle partecipazioni stesse informato alla presenza di rilevanti profili pubblicistici di vigilanza e direzione che quel Ministero era chiamato ad esercitare.

In relazione a tale situazione, ribadita dagli esiti referendari, il presente provvedimento reitera il precedente, emanato il 22 febbraio, che disponeva la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri delle relative competenze (articolo 1, commi 1 e 2).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare tali attribuzioni e quelle di cui all'articolo 2 del decreto-legge ad un Ministro senza portafoglio, chiamato altresì a sovraintendere al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occu-

pazione già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi di personale comandato (articolo 1, commi 3 e 4), ovvero al Ministro del tesoro o al Ministro del bilancio e della programmazione economica o al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 2 dispone una modifica dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, prevedendo, per l'esercizio dei diritti che il Ministro del tesoro è chiamato ad esercitare in qualità di azionista delle società per azioni rivenienti dalla trasformazione, un'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con il comma 2 sono fatte salve le competenze del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia e assicurazioni, nonchè quelle di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n.333 del 1992, in materia di concessioni da rilasciarsi agli enti privatizzati.

Con l'articolo 3 si prevede il trasferimento del personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministero del tesoro provvederà alla riutilizzazione del personale dipendente della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 4 provvede al trasferimento delle disponibilità esistenti sul bilancio del

soppresso Ministero delle partecipazioni statali sia in conto competenza, sia in conto residui.

L'articolo 5, in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro, prevede l'integrazione della composizione del consiglio dei ragionieri con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato.

I compiti del consiglio dei ragionieri, di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono ridetermi-

nati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.

Considerato che il decreto-legge non comporta maggiori oneri finanziari, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di trasferimento del personale, non è stata redatta la relazione tecnica.

L'accluso decreto-legge viene quindi sottoposto al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41.

Decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1993.

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonchè del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad uno dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazio-

ne, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.

4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di personale non superiore a trenta unità, comunque in servizio alla data del 22 febbraio 1993 presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Articolo 2.

- 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, dal seguente: «Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».
- 2. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alle altre amministrazioni nei settori di attività delle società derivate dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nonchè quelle previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 333 del 1992.

Articolo 3.

- 1. Il personale dipendente dal soppresso Ministero delle partecipazioni statali è trasferito presso il Ministero del tesoro e presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e collocato, ivi compreso il personale in posizione di soprannumero, in appositi ruoli aggiunti istituiti presso ciascun Ministero, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede altresì a fissare i criteri per la riassegnazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1993.
- 2. Il Ministero del tesoro subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 1, in tutti i rapporti attivi e passivi del soppresso Ministero delle partecipazioni statali e provvede, in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 e dei conseguenti provvedimenti, alla gestione corrente dei capitoli assegnati al soppresso Ministero; provvede altresì agli adempimenti connessi con le operazioni di chiusura delle contabilità relative all'esercizio finanzia-rio 1992.
- 3. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 1 presso la Ragioneria centrale del soppresso Ministero delle partecipazioni statali.

Articolo 4.

- 1. Per la copertura degli oneri di personale e di funzionamento previsti dal presente decreto, le somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, nonchè gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 (tabella n. 18), di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 501, saranno trasferiti nei corrispondenti capitoli già istituiti o da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1993.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Articolo 5.

- 1. Per le esigenze derivanti dall'attuazione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in relazione ai nuovi compiti attribuiti al Ministero del tesoro con le misure previste dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, la composizione del consiglio dei ragionieri, di cui all'articolo 164 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, viene integrata con l'aggiunta di cinque dirigenti generali di livello C della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di consigliere ministeriale.
- 2. Il quadro H della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1989, è sostituito dal quadro H di cui all'allegato del presente decreto.
- 3. I compiti del consiglio dei ragionieri di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, vengono rideterminati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1993

SCÀLFARO

Amato – Baratta – Barucci – Guarino

ALLEGATO (previsto dall'articolo 5, comma 2)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
QUADRO H - Dirigenti generali				
В	Ragioniere generale del- lo Stato	1	Ragioniere generale del- lo Stato	1
		1	Ispettore generale capo	9
С	Dirigente generale	23 {	Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	
		24	Consigliere ministeriale	8